

R.G.V.G. 462/2022

**TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI***Sezione Fallimentare***Decreto ex art. 14 *quinquies* legge n. 3/2012**

La Giudice, dott.ssa Francesca Sbarra,

nel procedimento iscritto al n. R.G.V.G. 462/ 2022, proposto da [redacted] C.F.

[redacted], rappresentato e difeso dall'Avv.to Flavio Marini; [redacted]

*RICORRENTE*

letto il ricorso per la liquidazione dei beni, ai sensi dell'art. 14 ter legge n. 3/2012, proposto da Paolo Picciolini e depositato in data 16.03.2022;

letta la relazione particolareggiata depositata in allegato alla proposta medesima;

vista l'integrazione documentale depositata in data odierna;

rilevato che:

- a) Il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3/2012. Ciò in quanto il ricorrente riferisce la situazione di sovraindebitamento alle fideiussioni *omnibus* rilasciate in favore della società [redacted] S.p.a. (attualmente sottoposta a procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Viterbo), di cui è socio unico ed amministratore unico. Riferisce, inoltre, di avere cessato qualsiasi attività di impresa – come risulta dalla vessazione della propria partita Iva [redacted] in data 14/07/2020 (cfr. all n. 4 ricorso);
- b) Il debitore, come attestato anche dal gestore della crisi, non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) Il debitore, come attestato anche dal gestore della crisi, si trova in stato di sovraindebitamento, avendo una esposizione debitoria pari ad € 2.009.987,13 (cfr. precisazione del credito in note integrative) in virtù di fideiussioni rilasciate in favore di Unicredit S.p.A. (cfr. contratti e d.i. n. 21683/13 - R.G. 54930/13 Trib. di Roma all.

nn. 1 e 2 note integrative); fideiussioni rilasciate in favore di Cassa di Risparmio di Orvieto Spa (cfr. all. n. 6 ricorso e all. nn. 3, 4, 5 note integrative); garanzia personale in favore di Unicredit Leasing S.p.A. (cfr. all. n. 6 note integrative); contratto di mutuo, ai sensi degli artt. 38 e ss. del D.Lgs n. 385/1993 (credito ceduto a PRISMA SPV; cfr. all. n. 7 note integrative); ADER (cfr. all. n. 8 ricorso); IMU Comune di Magliano Sabina (cfr. all. n. 8 note integrative); debito Gestione Condominiale s.a.s. Condominio di Corchiano (cfr. all. n. 9 note integrative) – a fronte di un attivo costituito da:

- (i) i seguenti beni immobili, tutti oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G. 211/2016 (cfr. all. n. 13 ricorso e n. 15 note integrative) pendente presso il Tribunale di Rieti:

BENE	IDENTIFICATIVO	STATO
Piena proprietà fabbricato in Magliano Sabina (RI), Largo F. Crispi n. 11	F. 17, part. 264, sub. 10	Lotto 1 R.G. 211/16 - aggiudicato
Piena proprietà fabbricato in Magliano Sabina (RI), Largo F. Crispi n. 11	F. 17, part. 264, sub. 9	Lotto 2 R.G. 211/16 - aggiudicato
Piena proprietà fabbricato in Magliano Sabina (RI), Via dei Molini n. 5	F. 17, part. 264, sub. 3	Lotto 3 R.G. 211/16 - aggiudicato
Piena proprietà fabbricato in Magliano Sabina (RI), Via Sabina	F. 15, part. 128, sub. 2	Lotto 4 R.G. 211/16 - aggiudicato
Piena proprietà fabbricato in Magliano Sabina (RI), Via Sabina	F. 15, part. 128, sub. 1	Lotto 5 R.G. 211/16 - aggiudicato
Piena proprietà fabbricato in Magliano Sabina (RI), Via Sabina	F. 15, part. 128, sub. 3	Lotto 6 R.G. 211/16
Piena proprietà fabbricato in Magliano Sabina (RI), Via Sabina	F. 15, part. 130	Lotto 6 R.G. 211/16
Piena proprietà terreno in Magliano Sabina	F. 15, part. 127	Lotto 6 R.G. 211/16

All'esito dei tentativi di vendita già esperiti dal Custode delegato della procedura esecutiva immobiliare n. 211/2016, sono stati aggiudicati i lotti da n. 1 a n. 5. Vi è stata rinuncia alla vendita per il lotto n. 6. Allo stato attuale non è stato operato alcun riparto nel corso della procedura. In data 26.02.2022, il professionista delegato alle operazioni di vendita, onde procedere alla formazione del progetto di distribuzione della somma realizzata pari ad € 118.350,00, invitava tutti i creditori a precisare i loro crediti (cfr. all. n. 15 note integrative);

- (ii) reddito da lavoro dipendente: di circa € 2.500,00 euro al netto di imposta (cfr. all. n. 2 ricorso);
- (iii) partecipazione totalitaria nella società  Spa, con sede in Roma (RM), Via Reno n. 21, C.F.  la quale ha presentato ricorso per la procedura di Concordato preventivo n. 4/14, omologato e pendente presso il Tribunale di Viterbo;

- d) La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 legge n. 3/2012;
- e) La domanda di liquidazione è corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 legge n. 3/2012;
- f) Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, con le indicazioni di cui al comma 3 art. 14 ter legge n. 3/2012;

ritenuto che la documentazione prodotta, anche a seguito delle integrazioni, consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che, allo stato, alla luce delle informazioni acquisite dal professionista, non emerge il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che, come sottolineato dal ricorrente, il passivo indicato potrebbe anche ridursi in ragione degli importi corrisposti al creditore UniCredit S.p.a. dalla procedura di C.P.  S.p.a. nonché in seguito alla assegnazione del ricavato delle vendite realizzate nella procedura esecutiva pendente, ove il liquidatore, con adeguata motivazione, ritenesse di non subentrare nella procedura esecutiva R.G.E. 211/16 Tribunale di Rieti onde ottenere l'attribuzione delle somme derivanti dalla vendita dei beni immobili pignorati alla procedura di liquidazione del patrimonio (cfr. Trib. Parma, 02/03/2021);

rilevato che il ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, è titolare di beni (proprietà immobiliari, partecipazioni societarie e quota di reddito sopra indicata) da liquidare e da mettere a disposizione dei creditori; vi sono dunque beni messi a disposizione dei creditori, almeno astrattamente di valore superiore alle spese di procedura maturate – compenso OCC e del legale – e che matureranno), ferma ogni futura valutazione sulla esdebitazione, nel caso in cui – all'esito della liquidazione – non si riuscisse a pagare almeno in parte i creditori concorsuali;

rilevato che la proposta prevede che venga messa a disposizione della procedura:

- i. Il ricavato della vendita dei beni immobili di cui ai lotti da n. 1 a n. 5 mediante il subentro ex art. 14-novies, co. 2, L.3/2012 nella procedura esecutiva R.G.E. 211/16 Tribunale di Rieti, qualora ne ricorrano ancora i presupposti e risulti conveniente per la procedura;
- ii. Il ricavato della vendita liquidazione dei beni immobili non liquidati nella procedura R.G.E. 211/16 Trib. di Rieti (identificati come lotto n. 6);

iii. La differenza fra lo stipendio mensile e l'importo delle spese necessarie al sostentamento proprio ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lettera b. Tale differenza è quantificata dall'istante in € 900,00 mensili, per la durata di anni 4 (complessivi € 43.200,00);

osservato, quanto al punto i. di cui sopra, che è pienamente ammissibile l'apertura della liquidazione ex art. 14 - ter l. 3/2012 quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori il ricavato della vendita forzata di un immobile, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice nella predetta esecuzione, in una procedura esecutiva immobiliare in cui è già stata disposta l'aggiudicazione (cfr. Tribunale Reggio Emilia, 07 Febbraio 2022; Trib. Varese 20.4.2019; Trib. Trani 17.12.2019). Quanto alla sospensione ex art. 14-quinquies comma 2 lett.b) l. 3/2012 della procedura esecutiva pendente, è principio generalmente condiviso quello secondo cui ove l'inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l'effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore (cfr. Trib. Monza 14.12.2015), dovendosi ritenere, che l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto (cfr. Cass.1998/3663; Cass. 1998/4078). Se da un lato, dunque, il provvedimento di inibitoria trova necessario temperamento con il diritto (già acquisito) del terzo aggiudicatario ad ottenere il trasferimento del bene immobile, dall'altro lato il ricavato della vendita forzata concorre alla formazione della provvista del piano di liquidazione (cfr. da ultimo Tribunale Reggio Emilia, 07 Febbraio 2022);

ritenuto, pertanto, che i principi delineati, applicabili anche ai rapporti tra la presente procedura di liquidazione del patrimonio e l'esecuzione individuale R.G.E. 211/16 Trib. di Rieti, inducono a ritenere che il (presente) decreto emesso ex art. 14 *quinquies* l. n. 3/2012 consenta, in pendenza dell'approvazione del progetto di distribuzione nell'ambito della procedura esecutiva indicata, l'attribuzione delle somme derivanti dalla vendita dei beni immobili pignorati alla procedura di liquidazione del patrimonio e, per essa, al Liquidatore, affinché provveda al soddisfacimento di tutti i creditori in concorso tra loro, mediante esercizio della facoltà di subentro nelle procedure esecutive pendenti;

osservato, peraltro, che il liquidatore dovrà valutare attentamente, fornendo adeguata motivazione, la scelta di non subentrare nell'esecuzione individuale, alla stregua del criterio del massimo interesse per il ceto creditorio;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che da esso sono sottratti, in base al comma 3 art. 14 ter legge n. 3/2012, *“a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”*. Pertanto, tenuto conto del fatto che le spese mensili sono quantificate in € 1.610,00 (comprehensive del canone di locazione dell'appartamento sito in Benevento (cfr. all. n. 3 ricorso - necessario per la presenza in sede dell'istante, contrattualmente prevista) e che lo stipendio mensile netto del debitore ammonta a circa € 2.500,00, considerate le spese strettamente necessarie al mantenimento del ricorrente, ritiene il Tribunale che, allo stato, il limite in questione (quanto alla parte esclusa dalla liquidazione) debba essere fissato in € 1.610,00 – esclusa la “tredicesima” (ed eventuale “quattordicesima”) mensilità. Il tutto con obbligo di documentare al liquidatore, ogni quattro mesi, le entrate percepite a fronte dello svolgimento dell'attività lavorativa attuale o di altra che dovesse svolgere in futuro, nonché ogni altra utilità sopravvenuta durante il periodo di pendenza della presente procedura;

stabilito, al contrario, che tutta la parte dello stipendio del Picciolini che eccede l'importo fissato sarà acquisita all'attivo di liquidazione, con la precisazione che tale limite potrà essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, nel caso di sopravvenuta insufficienza della somma messa a disposizione;

ritenuto che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere contenuti nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014;

rilevato che va emesso il provvedimento di inibitoria ex art. 14 quinquies comma 2 lett. b) legge n. 3/2012, rispetto ad ogni iniziativa esecutiva (già pendente o futura), cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare il patrimonio oggetto di liquidazione

– fermo restando che *“se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi”* ex art. 14 novies comma 2 legge n. 3/2012. Il tutto con la precisazione che l’inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art. 14 novies legge n. 3/2012. *“Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo” è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell’ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l’efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura”* (cfr. Tribunale di Modena, decreto del 03.02.2022); ritenuto di provvedere alla nomina del Liquidatore nella persona dell’Avv. Daniele Guidoni, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell’acquirente del bene mediante procedura competitiva; osservato che il liquidatore dovrà curare la trascrizione del presente provvedimento presso il registro immobiliare ed il PRA in relazione agli immobili compresi nella liquidazione; ricordato, infine, che l’effetto esdebitativo non consegue automaticamente all’adempimento della presente procedura (a differenza dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ovvero del piano del consumatore), derivando dal futuro, eventuale ed autonomo procedimento di esdebitazione ex art. 14 terdecies legge n. 3/2012, da svolgersi in contraddittorio con i creditori non integralmente soddisfatti – a tale sede demandandosi la verifica, tra gli altri elementi, della colpevolezza nella causazione dello stato di sovraindebitamento mediante ricorso ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

P.Q.M.

Visto l’art. 14 quinquies legge n. 3/2012:

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di  nato a Magliano Sabina (RI) il 17/02/1978 residente in Magliano Sabina (RI), Largo Roma n.

2. stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro;
3. nomina liquidatore Avv. Daniele Guidoni;
4. ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo diversa disposizione, destinata ad essere adeguatamente rappresentata nel programma di liquidazione;
5. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 legge n. 3/2012 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di
6. dispone - ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. f) legge n. 3/2012 - che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente nella misura, su base mensile, di € 1.610,00 – esclusa la “tredicesima” (ed eventuale “quattordicesima”) mensilità. Il reddito percepito in eccesso rispetto a tale importo dovrà essere messo a disposizione del liquidatore, per la distribuzione tra i creditori. Il ricorrente, ogni quattro mesi, dovrà documentare al liquidatore le entrate percepite a fronte dello svolgimento dell'attività lavorativa attuale o di altra che dovessero svolgere in futuro. E' fatto inoltre obbligo di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;
7. dispone che il liquidatore: - provveda, entro 60 giorni dalla comunicazione, alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione; - provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione ai ricorrenti e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice; - provveda entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14-octies legge 3/12; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14-novies, c. 5 legge

- 3/12; - provveda agli altri incumbenti di cui all'art. 14-novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;
8. dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2022) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente delle procedure. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il ricorrente a) stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stia svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si sia attivata per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego;
  9. dispone che, con l'ausilio del liquidatore, la parte dispositiva del presente decreto sia pubblicata nella area web dedicata sul sito del Tribunale di Rieti;
  10. invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al G.E. delle procedure esecutive aventi ad oggetto beni del ricorrente per ottenere la dichiarazione di improcedibilità (ove il liquidatore non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole);
  11. dispone che, sempre a cura del liquidatore, il presente decreto sia trascritto nel registro immobiliare;
  12. dispone che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura siano contenuti nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014.

Si comunichi alla ricorrente presso il legale, al professionista facente funzioni di O.C.C. ed al liquidatore.

SI COMUNICHI.

Rieti, 13.04.2022.

Il giudice relatore  
Dott.ssa Francesca Sbarra